

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 610 del 29 aprile 2014

**Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/ CR del 30 dicembre 2013.**  
*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni contenute nel Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, si determinano i valori minimi di riferimento per la misurazione dell'assistenza ai degenti da parte del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari impiegati nelle aree di degenza dei presidi ospedalieri della Regione Veneto.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 *"Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard"* prevede quanto segue:

*1. Entro il 31 dicembre 2012 la Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, definisce le dotazioni standard del personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento ai bacini territoriali coincidenti con le aziende ULSS, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.*

Il nuovo PSSR, approvato con la citata L.R. n.23/2012 ha individuato quali scelte strategiche della programmazione regionale:

- confermare e consolidare l'integrazione socio-sanitaria, che costituisce l'elemento distintivo del SSSR veneto e che si fonda sul ruolo svolto dai Comuni e dal Distretto socio-sanitario;
- potenziare l'assistenza territoriale, consolidando il ruolo del Distretto socio-sanitario, ridisegnando la rete territoriale sulla scorta di una filiera dell'assistenza in grado di garantire un sistema di cure graduali;
- completare il processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, delineando reti cliniche funzionali ed estendendo modelli ospedalieri in cui la degenza sia definita in base alla similarità dei bisogni (complessità assistenziale e intensità di cura richiesta);
- assumere iniziative per favorire un impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo modelli operativi, standard e parametri con cui misurare l'organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale.

Inoltre, l'Allegato A, punto 4.3. *"Azioni per la valorizzazione delle risorse umane"*, nell'ottica della clinical governance, asserisce che *"la ricerca e l'attuazione di una politica che mira al miglioramento continuo del sistema presuppone lo sviluppo di adeguate e parallele azioni che consentano contestualmente lo sviluppo professionali, quali [...]:*

- *l'assunzione di parametri per la determinazione di un livello standard di riferimento" [...]*
- *"l'assunzione di un sistema autorizzatorio per adeguare gli organici alle esigenze accertate di una richiesta che si modifica nel tempo, in considerazione delle limitazioni poste dalla sostenibilità economica".*

Al fine di dare applicazione alle predette disposizioni la Segreteria Regionale per la Sanità (Ora Area Sanità e Sociale) ha istituito un gruppo di lavoro con lo specifico mandato di elaborare una metodologia per la misurazione dei livelli assistenziali con riferimento alle specifiche figure professionali degli infermieri e di quelle di supporto degli operatori socio sanitari operanti nelle aree di degenza, al fine di proporre valori di riferimento assistenziali.

Il gruppo di lavoro, al termine di un percorso che ha previsto il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie del SSR e, nella fase conclusiva, il confronto con le Organizzazioni Sindacali del comparto e i Collegi Provinciali IPASVI, ha elaborato un

documento denominato "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera".

Il documento contempla una proposta di valori minimi di riferimento per la misurazione dell'assistenza ai degenti nelle strutture ospedaliere pubbliche della Regione Veneto.

Al riguardo si ritiene che il suddetto documento tenga in adeguata considerazione le peculiarità del sistema veneto, fondando i suoi presupposti sulla concreta realtà organizzativa delle Aziende del SSR e che i valori minimi di riferimento proposti siano rappresentativi dell'attuale tempo assistenziale erogato nelle aree di degenza ospedaliera, compatibili rispetto ai vincoli e limiti di costo del personale assegnati dallo Stato alla Regione Veneto e possano rappresentare per le singole aziende e per la Regione stessa uno strumento di pianificazione, gestione e controllo dei modelli organizzativi delle strutture gestite.

Si ritiene inoltre che i valori minimi individuati possano diventare riferimento per valutare l'adeguatezza di personale nell'ambito delle procedure previste dalla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".

I livelli assistenziali saranno oggetto di monitoraggio e osservazione periodica, al fine di verificare il posizionamento delle aziende rispetto ai valori fissati a livello regionale. A questo scopo sarà istituito un osservatorio a livello regionale e degli osservatori a livello aziendale, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali.

Al fine di favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi e assistenziali coerenti con i valori proposti si ritiene che debba essere previsto un periodo transitorio. Pertanto le Aziende del SSR e i privati accreditati dovranno dare piena attuazione a quanto previsto entro il 31 dicembre 2015.

Ove dall'applicazione di nuovi modelli organizzativi implementati dalle Aziende a seguito della determinazione dei valori minimi di riferimento dovessero liberarsi delle risorse di personale, queste saranno utilmente impiegate nelle stesse Aziende nell'ambito del potenziamento dell'assistenza territoriale.

Si ritiene altresì che la Giunta Regionale debba incaricare l'Area Sanità e Sociale di elaborare i valori di riferimento del personale del comparto in servizio presso le strutture di day hospital, day surgery, nell'area area sub-critica e in quella territoriale, in ottemperanza delle norme citate e al fine di dare completezza al lavoro già proficuamente iniziato.

Con deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha pertanto approvato il documento denominato "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera".

Con la stessa deliberazione n. 179/CR la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ha richiesto il parere sulle anzidette proposte alla Quinta Commissione consiliare.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 127 del 28 marzo 2014 ha espresso favorevole all'unanimità, subordinatamente alle prescrizioni che di seguito si riportano integralmente:

- 1. Allegato A, Tabella 1) - la percentuale dell'assistenza di base e di supporto dell'operatore socio sanitario nelle aree omogenee di medicina interna, chirurgia generale e ostetricia/ginecologia va elevata dal 50 al 60%.*
- 2. Allegato A, Tabella 2) - i valori minimi di riferimento espressi in TEMA (Tempo di Erogazione Minuti di Assistenza) per la misurazione del tempo assistenziale del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari nelle aree omogenee di medicina interna, chirurgia generale e ostetricia/ginecologia sono fissati nella misura di 190; tali valori minimi potranno essere elevati, nelle stesse aree omogenee a 195, per motivate situazioni logistiche o di carico assistenziale.*
- 3. Le Aziende Ulss, ospedaliere e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto potranno prevedere presso le Unità Operative Complesse sanitarie la presenza di almeno un collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 43/2006, dell'articolo 10 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, II biennio economico, e dell'articolo 4 del CCNL del Comparto Sanità del 10.04.2008. Qualora non risultasse in servizio un numero sufficiente, rispetto al fabbisogno, di collaboratori professionali sanitari esperti-categoria DS, le Aziende Ulss, Ospedaliere e l'Istituto Oncologico Veneto potranno attivare, secondo le disposizioni di legge, le procedure di reclutamento, con eventuale destinazione a favore del personale interno, in caso di indizione di pubblico concorso, della riserva di posti di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al concorso potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso indicati all'articolo 45 del*

*D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e all'Allegato 1) del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999 (Requisiti professionali e culturali per l'accesso al livello economico DS - dall'esterno). Al personale così reclutato le Aziende conferiranno l'incarico di coordinamento purchè in possesso dei requisiti per l'affidamento di tale incarico stabiliti dalle disposizioni di legge e contrattuali sopra richiamate.*

4. *Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obiettivi di costo per il personale dipendente fissati annualmente con deliberazioni della Giunta regionale.*

Si ritiene, pertanto, di proporre l'approvazione del documento denominato "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera" (**Allegato A**), apportando ad esso tutte le modifiche ed integrazioni richieste dalla Quinta Commissione consiliare.

In particolare la percentuale di attribuzione dell'assistenza di base e di supporto dell'operatore socio sanitario nelle aree omogenee di *medicina interna, chirurgia generale e ostetricia/ginecologia* di cui alla Tabella 1- Allegato A alla Deliberazione n. 179/CR è elevata dal 50 al 60%.

Inoltre, i valori minimi di riferimento espressi in TEMA (Tempo di Erogazione Minuti di Assistenza) per la misurazione del tempo assistenziale del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari nelle aree omogenee di *medicina interna, chirurgia generale e ostetricia/ginecologia* di cui alla Tabella 2 - **Allegato A** - alla stessa Deliberazione n. 179/CR, sono elevati da 185 a 190, con possibilità di ulteriore elevazione fino a 195 per motivate situazioni logistiche o di carico assistenziale.

Infine, sempre in conformità al parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare, le Aziende Ulss, ospedaliere e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto potranno prevedere presso le Unità Operative Complesse sanitarie la presenza di almeno un collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 43/2006, dell'articolo 10 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, II biennio economico, e dell'articolo 4 del CCNL del Comparto Sanità del 10.04.2008. Le medesime amministrazioni, qualora non risultasse in servizio un numero sufficiente, rispetto al fabbisogno, di collaboratori professionali sanitari esperti-categoria DS, potranno attivare, secondo le disposizioni di legge, le procedure di reclutamento, con eventuale destinazione a favore del personale interno, in caso di indizione di pubblico concorso, della riserva di posti di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al concorso potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso indicati all'articolo 45 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e all'Allegato 1) del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999 (Requisiti professionali e culturali per l'accesso al livello economico DS - dall'esterno). Al personale così reclutato le Aziende conferiranno l'incarico di coordinamento purchè in possesso dei requisiti per l'affidamento di tale incarico stabiliti dalle disposizioni di legge e contrattuali sopra richiamate.

Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obiettivi di costo per il personale dipendente fissati annualmente con deliberazioni della Giunta regionale.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
- VISTO il DPR 14 gennaio 1997, avente ad oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità del 13 Settembre 1988 "Determinazione degli standards del personale ospedaliero";
- VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 30 Dicembre 2004, n.311;
- VISTO l'art.15, comma 13, lettera c) del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n.135;

- VISTA la DGRV n. 84/2007;
- VISTA la DGRV n. 1616/2008;
- VISTA la DGRV n.1533/2011;
- VISTA la DGRV n. 2337/2011;
- INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto ed il Coordinamento Regionale IPASVI;
- VISTO l'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett.o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 28 marzo 2014 (PAGR 495)

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare il documento "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera" (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che recepisce le modifiche ed integrazioni richieste dalla Quinta Commissione consiliare con il parere n. 495 espresso nella seduta del 28 marzo 2014;
3. di approvare i valori minimi espressi in Tema (Tempo di Erogazione Minuti di Assistenza) così come elencati nell'Allegato A per la misurazione del tempo assistenziale del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari impiegati nelle aree di degenza nei presidi ospedalieri della regione;
4. di prevedere che i valori minimi fissati diventino riferimento per valutare l'adeguatezza di personale nell'ambito delle procedure previste dalla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" a partire dal 1 gennaio 2016;
5. di stabilire che le Aziende del SSR e i privati accreditati debbano adeguarsi entro il 31 dicembre 2015.
6. di dare mandato all'Area Sanità e Sociale di elaborare i valori di riferimento del personale del comparto in servizio presso le strutture di day hospital, day surgery, nell'area area sub-critica e in quella territoriale;
7. di istituire un osservatorio regionale con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali e delle rappresentanze professionali con finalità di monitoraggio e osservazione periodica dei livelli assistenziali;
8. di stabilire che la rilevazione dei livelli assistenziali nelle aree di degenza sia periodicamente ripetuta, così da permettere la verifica del posizionamento delle strutture ospedaliere della regione rispetto ai valori minimi nonché l'eventuale aggiornamento degli stessi;
9. di precisare che il posizionamento rispetto ai valori minimi indicati costituirà orientamento per le scelte autorizzatorie regionali, in ragione delle esigenze delle singole Aziende Ulss e del rispetto dei vincoli di costo e di funzionamento previsti nella pianificazione regionale;
10. di stabilire che le Aziende del SSR possano prevedere presso le Unità Operative Complesse sanitarie la presenza di almeno un collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 43/2006, dell'articolo 10 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, Il biennio economico, e dell'articolo 4 del CCNL del Comparto Sanità del 10.04.2008;
11. di precisare che qualora non risultasse in servizio un numero sufficiente, rispetto al fabbisogno, di collaboratori professionali sanitari esperti-categoria DS, le Aziende del SSR potranno attivare le procedure di reclutamento, in conformità alle disposizioni ed ai vincoli di legge, contrattuali e giuntalirichiamati nelle premesse;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

